



Edizione di venerdì 6 Agosto 2021

CASI OPERATIVI

Provvedimento di sequestro: come chiedere la restituzione dei beni?

di **EVOLUTION**

DICHIARAZIONI

Proroga dei versamenti al 15 settembre: i chiarimenti delle Entrate

di **Lucia Recchioni**

ENTI NON COMMERCIALI

L'ingresso nel terzo settore alla luce del decreto sulle attività diverse

di **Guido Martinelli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rilevanza Irap dei canoni di leasing immobiliare

di **Fabio Landuzzi**

AGEVOLAZIONI

Superbonus: sostituzione degli infissi soggetta a vincoli dimensionali

di **Alessandro Carlesimo**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Museo all'aperto delle Cinque Torri

di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

CASI OPERATIVI

Provvedimento di sequestro: come chiedere la restituzione dei beni?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

ACCERTAMENTI 2021: OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO, TERMINI E ASPETTI OPERATIVI PER UNA EFFICACE STRATEGIA DIFENSIVA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel caso in cui sia stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni, in che modo è possibile chiederne la restituzione?

L'articolo 12-sexies D.L. 306/1992 prevede che, quando una persona è condannata per determinati reati e ricorrono gli elementi della titolarità ingiustificata di beni, oltre alla sproporzionalità rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, è possibile disporre la confisca dei beni ed agire in via anticipata con il sequestro.

Si tratta di una forma di sequestro *ex articolo 321, comma 2, c.p.p.* che per essere utilizzato, in fase di confisca, necessita, come elemento imprescindibile, di una condanna o dell'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.. In tal modo, dopo la condanna si interviene con la confisca, ma nelle more i beni vengono bloccati dal sequestro.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



DICHIARAZIONI

Proroga dei versamenti al 15 settembre: i chiarimenti delle Entrate

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [risoluzione 53/E/2021](#), pubblicata ieri, **5 agosto**, l'Agenzia delle entrate ha illustrato i **termini di versamento** delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali a seguito della **proroga al 15 settembre** disposta dalla **legge di conversione del Decreto Sostegni bis** ([articolo 9 ter D.L. 73/2021](#)).

Possono beneficiare della richiamata proroga tutti i **contribuenti** che, contestualmente:

- **esercitano**, in forma di impresa o di lavoro autonomo, **attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa**, a prescindere dal fatto che li applichino o meno;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare **non superiore al limite stabilito**, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (**5.164.569,00 euro**).

La proroga al 15 settembre si applica quindi **anche** ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

- applicano il **regime forfettario**;
- applicano il **regime fiscale dei c.d. "minimi"** ([articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#));
- determinano il reddito con **altre tipologie di criteri forfetari**;
- ricadono nelle **altre cause di esclusione dagli Isa**;
- **partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli [articoli 5, 115 e 116 Tuir](#), aventi i requisiti prima richiamati.

Tutto quanto appena premesso, l'Agenzia delle entrate, in considerazione della formulazione normativa, ha dunque richiamato i seguenti **termini di versamento**:

- **entro il 15 settembre 2021** tutti i contribuenti che beneficiano della proroga (**titolari o non titolari di partita Iva**) possono versare gli importi **in unica soluzione**;

- nel caso di **versamento rateizzato**, se il contribuente è **titolare di partita Iva**, deve versare la **prima rata entro il 15 settembre**, e, **il giorno dopo (16 settembre), la seconda**, con versamento delle successive entro il **18 ottobre** e il **16 novembre**. Se il contribuente, invece, **non è titolare di partita Iva** (perché partecipa a società, associazioni e imprese ai sensi degli [articoli 5, 115 e 116 Tuir](#)) la **seconda rata è più "distante" dalla prima**, essendo fissata, nel rispetto delle regole generali, **al 30 settembre**, con versamento delle successive entro il **2 novembre** e il **30 novembre**.

Non è possibile differire il versamento in scadenza il **15 settembre 2021** di ulteriori 30 giorni con la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Di seguito si richiama la **tabella riepilogativa di sintesi** proposta dall'Agenzia delle entrate nella sua **risoluzione**.

TITOLARI DI PARTITA IVA

| N. rata | Scadenza | Interessi % |
|----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 15 settembre | 0 |
| 2 | 16 settembre | 0,01 |
| 3 | 18 ottobre | 0,34 |
| 4 | 16 novembre | 0,67 |

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

| N. rata | Scadenza | Interessi % |
|----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 15 settembre | 0 |
| 2 | 30 settembre | 0,17 |
| 3 | 2 novembre | 0,50 |
| 4 | 30 novembre | 0,83 |

Il **contribuente**, tuttavia, **potrebbe aver già iniziato a versare le rate**, nel rispetto dei **piani di rateazione previsti prima** della proroga in esame.

In tal caso:

- **tutte le rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021** possono considerarsi

scadenti il 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.

- **sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021** sono dovuti gli **interessi** al tasso del 4% annuo, **a decorrere dal 16 settembre 2021**.

Eventuali **interessi di rateazione già versati, non più dovuti** per effetto della proroga, possono essere **scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive**.

La **risoluzione** riconosce **poi** ai contribuenti la possibilità di effettuare **versamenti “liberi”** (ovvero senza avvalersi di alcun piano di rateazione) **entro il 15 settembre**, versando la differenza a saldo:

- **in un'unica soluzione entro la stessa data del 15 settembre**
- **in un massimo di quattro rate, con scadenza della prima il 15 settembre e con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.**

ENTI NON COMMERCIALI

L'ingresso nel terzo settore alla luce del decreto sulle attività diverse

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** del decreto sulle attività diverse per gli enti del terzo settore consente, nell'imminenza della entrata a regime del Registro unico nazionale del terzo settore, di fare valutazioni preventive sulle **caratteristiche dell'ente** e sulla sua compatibilità con i parametri previsti per i **proventi non derivanti da attività di interesse generale**.

In via preliminare occorre chiarire che **i due criteri di calcolo (30% delle entrate complessive o 66% dei costi complessivi) possono mutare da un esercizio all'altro**.

Nulla osta che per un periodo si faccia riferimento al **primo** e che in quello **successivo** si faccia riferimento al **secondo**.

Il criterio dovrà rimanere il medesimo solo nell'esercizio successivo a quello in cui si è avuto uno sforamento, al fine di verificare la **percentuale di recupero** al fine di evitare il **provvedimento di cancellazione dal Runts**.

Va inoltre premesso che **i proventi da attività diverse, ai fini fiscali, sono sicuramente da ritenersi di natura commerciale** e ove, unitamente a quelli di medesima qualificazione derivanti da attività di interesse generale, **fossero prevalenti** l'Ets rimarrà tale ma con **natura "commerciale"** e pertanto nel suo caso, ai fini fiscali, **troverà applicazione la disciplina ordinaria dei Tuir**.

Nel merito sono comunque due gli aspetti che necessitano di **ulteriori riflessioni** in vista dell'applicazione del provvedimento.

Il primo legato ai limiti dell'**"attività di interesse generale"**.

Ad esempio, quando si parla di **"organizzazione e gestione di attività culturali"** o di

“organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” ci si riferisce solo ad attività svolta direttamente dall'ente oppure anche a quella di gestione di spazi culturali o sportivi ceduti in utilizzo a terzi dietro corrispettivo?

I proventi derivanti dalla **locazione di armadietti** negli spogliatoi di un circolo, l'utilizzo di servizi quali ad esempio **sauna o solarium**, il **merchandising**, la **somministrazione di cibi e bevande**, la **vendita di biglietti di ingresso** a spettacoli sportivi o culturali sono classificate quali **attività di interesse generale** o diverse per un circolo sportivo o culturale?

Se sui **proventi di natura promopubblicitaria** la natura diversa appare **pacifica**, su quelli sopra elencati in via esemplificativa andrebbe approfondita la loro **natura** stante la non trascurabile incidenza sulle realtà economiche dei **circoli**.

Questo perché, come ben sappiamo, in questi mondi, generalmente, la **contribuzione pubblica** è estremamente parziale e i proventi derivanti da **corsi, seminari o attività specifica svolti direttamente** sono palesemente **insufficienti** alla copertura dei costi di esercizio di un Ets sportivo o culturale.

Il rischio è che queste valutazioni siano operate, altrimenti, in maniera discrezionale dalle singole sedi territoriali del Runts, con un effetto macchia di leopardo che creerebbe forti **disagi e contestazioni**.

Ulteriore problema potrebbe nascere ove vi fossero, ad esempio, da parte dell'istituendo **registro delle attività sportive dilettantistiche** tenuto presso il dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **valutazioni ancora diverse**.

Sul mondo dello sport andrà chiarito quale ruolo abbiano le attività motorie non ricomprese tra le discipline sportive riconosciute dal Coni.

Saranno da considerarsi **attività di interesse generale o diverse**?

E se la risposta fosse, come si è letto da qualificata dottrina, che il termine **“sportivo-dilettantistico”** usato dal legislatore del terzo settore abbia una valenza più ampia di quella indicata dal Coni, quali sarebbero i **confini** di questa **attività di interesse generale**?

Per usare un esempio: se il gioco del bridge, per il Coni, è attività sportiva, non lo è il gioco del burraco.

I circoli di burraco, pertanto, sono da classificare al comma 1, lett. i), dell'[articolo 5 del codice del terzo settore](#) (“organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale”) o alla lett. t) (“organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”)?

Il tema potrebbe essere di rilievo, ai fini della **corretta imputazione dei costi** in presenza di **più attività di interesse generale**.

Secondo tema che necessiterà di **chiarimento**, al fine di poter correttamente applicare la norma e, di conseguenza, valutare la compatibilità dell'ente con le norme introdotte dal decreto sulle attività diverse, è la **determinazione dei costi figurativi dei volontari**.

Già abbiamo evidenziato la **difficoltà** ad individuare chi possano essere considerati tali nell'ambito dello sport e della cultura.

Ma, in questo, caso, si pone il problema dell'onere della prova.

In caso di contestazioni, come si potrà documentare lo svolgimento effettivo delle ore di volontariato indicate?

A quale valore, per attività come quelle della pratica sportiva che non hanno per le prestazioni agonistiche contratti collettivi di lavoro di riferimento? Quale documentazione dovrà a tal fine essere conservata?

Crediamo che una **presa di posizione ufficiale** su questi temi possa consentire un sereno esame agli enti sulla sussistenza per loro dei requisiti per accedere al **terzo settore**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rilevanza Irap dei canoni di leasing immobiliare

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **circolare di Assonime n. 20/2021** affronta diversi temi che impattano sulla **dichiarazione dei redditi** e sulla **dichiarazione Irap** delle **società di capitali** relative all'esercizio 2020, e sui versamenti conseguentemente dovuti.

Fra i temi su cui si sofferma Assonime vi è anche il contenuto della recente sentenza della **Corte di Cassazione n. 7183/2021** in materia di **deducibilità ai fini Irap dei canoni di leasing finanziario immobiliare**.

La questione controversa non è affatto nuova, in quanto risale al disposto dell'[articolo 36, comma 7, D.L. 223/2006](#) che introducesse nell'ordinamento **l'indeducibilità delle quote di ammortamento** dei fabbricati strumentali riferibili al **costo delle aree occupate** dalla costruzione e di quelle pertinenziali; si ricorderà che, in assenza di un costo specifico da attribuire a dette aree, questo va **quantificato forfetariamente**, per i fabbricati industriali, nella misura del 30% del costo complessivo.

La regola, a norma del successivo **comma 7-bis**, si applica “*con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria*”.

Si è quindi posto da subito il tema se questa disposizione fosse limitata nella sua applicazione alle imposte sul reddito, o dovesse **estendersi anche all'Irap**.

In prima battuta, avendo riguardo al caso delle **quote di ammortamento**, poiché anche ai fini contabili, e salvo particolari situazioni, il costo riferito al **terreno**, di sedime o pertinenziale, **non è soggetto ad ammortamento**, ne discende che la **non deducibilità** spiega effetti anche **ai fini Irap**.

Altra questione, però, è se il costo del terreno debba essere individuato sulla base delle indicazioni dell'**Oic 16, par. 60**, che richiama uno **scorporo dal costo complessivo del fabbricato** compiuto anche “*in base a stime*”, oppure se anche ai fini Irap si debba fare riferimento agli

stessi criteri applicati ai fini Ires.

Lo stesso dubbio interpretativo si è quindi posto anche sul fronte del **leasing finanziario**: deve trovare applicazione la norma? E, in caso affermativo, assumono rilievo i criteri forfetari dell'[articolo 36, commi 7 e 7-bis, D.L. 223/2006](#)?

È nota la posizione al riguardo dell'**Amministrazione Finanziaria** circa la **rilevanza, anche ai fini Irap**, della disposizione e dei suoi criteri forfetari ([circolare AdE 36/E/2009](#), [circolare AdE 38/E/2010](#)), così da includere nell'indeducibilità anche la **quota di canone riferibile al terreno**.

In **dottrina**, la posizione interpretativa è sempre stata **prevalentemente critica** circa questa interpretazione, dando rilevanza al **principio di derivazione diretta** dell'imponibile Irap dal **conto economico** dell'esercizio, con la conseguenza che la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria dovrebbe ritenersi **deducibile Irap** se e nella misura in cui è iscritta in bilancio **secondo i corretti principi contabili**, senza perciò dare rilievo ai **criteri forfetari** che sarebbero applicabili solo ai fini Ires.

In questo contesto, il **fatto nuovo** di rilievo è che questa interpretazione ha trovato l'avallo della **Cassazione** nella recente sentenza succitata.

La Suprema Corte ha in particolare sottolineato che la **L. 244/2007** ha introdotto una **netta separazione** fra le **regole valide per la determinazione dell'imponibile Ires** e quelle di determinazione della **base imponibile Irap**; fra queste ultima manca il richiamo alle disposizioni in questione, con la conseguenza che, laddove la quota di **canone di leasing** venga **correttamente imputata in voci di conto economico rilevanti Irap**, in forza del principio di derivazione diretta, la sua deduzione deve essere **riconosciuta per l'ammontare pari a quello correttamente iscritto in bilancio**, fatta eccezione naturalmente della quota relativa agli **interessi passivi**.

Per i soggetti *Oic Adopter*, stando a quanto deciso dalla Cassazione, si determina pertanto **ai fini Irap un diverso trattamento del costo riferibile al terreno**, a seconda della modalità di acquisizione del fabbricato a cui attiene.

Infatti:

1. in caso di **acquisto della proprietà**, anche ai fini Irap sarebbe imputabile e quindi **deducibile solo l'ammortamento** del costo riferito al **fabbricato**;
2. in caso di **leasing finanziario** anche il **costo riferibile al terreno sarebbe deducibile ai fini Irap**, in quanto incorporato nel canone di leasing.

Si tratta evidentemente di **una anomalia** che discende da un disallineamento delle prescrizioni contabili circa la rilevazione nel bilancio Oic del leasing finanziario che, tuttavia, può essere definitivamente risolta solo con **un intervento normativo**.

AGEVOLAZIONI

Superbonus: sostituzione degli infissi soggetta a vincoli dimensionali

di Alessandro Carlesimo

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'agevolazione del superbonus interessa molteplici interventi di **riqualificazione energetica**, stante la possibilità di **estendere la maxi-detrazione ad interventi cd. trainati** posti in essere **nell'ambito delle opere di efficientamento**.

Più in dettaglio, l'[articolo 119 D.L. 34/2020](#) individua, *in primis*, alcuni interventi di riqualificazione energetica irrinunciabili ai fini dell'accesso alla maxi-detrazione (c.d. **"interventi trainanti"**); in aggiunta, **possono rientrare nel perimetro dell'agevolazione anche gli interventi "trainati" relativi al cd. ecobonus**, qualora eseguiti congiuntamente agli interventi principali sopra richiamati.

Affinché l'estensione operi, è tuttavia necessario che gli **interventi trainati** siano eseguiti **nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti** ([articolo 2, comma 5, Decreto Mise 06.08.2020](#)) e, comunque, **nel periodo di vigenza dell'agevolazione** ([circolare AdE 30/E/2020](#)).

Inoltre, l'intervento nel suo complesso deve condurre al **miglioramento di due classi energetiche** ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della **classe energetica più alta**, opportunamente attestata dal tecnico abilitato tramite A.P.E. ante e post-intervento.

Tra le opere trainate si annoverano **anche la sostituzione di finestre, comprensive di infissi e serramenti**.

Con riferimento alla suddetta tipologia di intervento, è ancora fonte di incertezze il tema relativo alle **dimensioni, forma e collocazione dei nuovi serramenti da installare**.

La questione è stata nuovamente affrontata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della [risposta all'istanza di interpello n. 524/2021](#).

Nel caso illustrato dall'istante veniva infatti palesata la necessità di accorpore ed aumentare le dimensioni degli infissi rispetto a quelli preesistenti.

Più in dettaglio, il contribuente rappresentava la fattispecie in cui la redistribuzione degli spazi interni, effettuata in connessione agli interventi di efficienza energetica trainanti, avrebbe condotto **all'aumento di dimensioni delle finestre dell'immobile unifamiliare.**

L'Amministrazione interpellata, nel rimarcare *“il principio del risparmio energetico”* conseguente alla sostituzione dei componenti, **ha affermato che gli interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi risultano ammessi al superbonus a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post-intervento sia minore o uguale di quella preesistente.**

In altri termini, **non sarebbero vietate ricollocazioni ed accorpamenti con annesse variazioni dimensionali delle finestre, a condizione che la superficie complessiva dei fori architettonici non risulti aumentata** (con effetto peggiorativo sul livello di efficienza).

La conclusione cui giunge l'Agenzia, invero, fornisce elementi ulteriori a quelli ricavabili dalle altre interpretazioni precedutesi, introducendo il **criterio di misurazione della superficie complessiva finestrata che trascende la misura del singolo serramento sostituito.**

La posizione sembra però discostarsi rispetto a quanto sostenuto dall'Enea nell'ambito di precedenti audizioni.

L'Ente, *a contrariis*, si era infatti espresso in senso negativo sul punto, **concedendo modifiche dimensionali e spostamenti delle bucature esclusivamente nell'ipotesi specifica di interventi di demolizione e ricostruzione.**

Ancora, **venivano considerate ammesse le sostituzioni di infissi a parità di forma e dimensioni con margini di tolleranza dimensionale contenuti entro il 2% in presenza di ragioni tecniche non eludibili**, quali, ad esempio, la necessità di assecondare il restringimento delle aperture esterne dovuto alla contestuale installazione di un cappotto termico esterno o a seguito dell'installazione dell'impianto radiante a pavimento provocante l'innalzamento del suolo di calpestio.

La questione, a giudizio dello scrivente, meriterebbe chiarimenti congiunti di prassi diretti ad individuare un orientamento univoco idoneo a fugare **i dubbi che sorgono allorquando la sostituzione dei serramenti abbia luogo in circostanze diverse da quelle relative alla demolizione e ricostruzione degli edifici.**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Museo all'aperto delle Cinque Torri

di Stefania Pompigna – Digital Assistant

Il Museo all'aperto delle Cinque Torri o **Museo della Grande Guerra** si trova a 20 Km da **Cortina D'Ampezzo** ed è possibile arrivarci solo in auto dato che purtroppo non sono predisposte funivie per raggiungerlo. Ti ritroverai tra un suggestivo panorama e testimonianze storiche che ti regaleranno emozioni imperdibili.

Qui viene percepito il dramma della guerra vissuto dalla gente dei Ladini dolomitici e degli Ampezzani popoli tranquilli che si ritrovarono nella zona oggetto di dominio. Infatti i giovani Ampezzani furono chiamati a combattere nel 1914 a difendere l'impero astro-ungarico subendo migliaia di perdite.

Grazie ai lavori di recupero si sono potute ripristinare le trincee dell'epoca che oggi sono accessibili per un'escursione storica e di alto livello. Il percorso ha inizio dal **Rifugio Scoiattoli** e la seggiovia ti condurrà all'inizio delle trincee che si espandono per circa mezzo chilometro. Potrai visitare postazioni e ripari ricostruiti come erano in origine.

Il Museo è aperto solo da Giugno a Settembre e puoi visitarlo anche con i cani: la mattina dalla 10:00 alle 13,00 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00.

Il costo del biglietto intero è di 7 € e i bimbi dai 6 ai 10 anni pagano 3 €. Per disabili, invalidi, militari o studenti tra gli 11 e i 20 anni il costo è di 6 €. Per i gruppi di minimo 15 persone con visita guidata, previa prenotazione, il costo è di 10 € a persona.

Anche le scuole possono organizzare visite al museo con guida storica e su prenotazione di almeno 20 persone; in questo caso ci sono 2 opzioni:

- **Museo Tre Torri** con accesso ad 8 € a persona;
- **Museo Tre Sassi** e percorso esterno **Edelweiß Stellung**: i bambini tra i 6 e i 10 anni pagano 8 €, mentre adulti e ragazzi oltre gli 11 anni pagano 14 €.

Dal Museo all'aperto delle Cinque Torri si snodano sentieri e trincee in pietra facilmente percorribili da bambini e anziani ovviamente con l'attrezzatura da montagna.

Tutti i percorsi sono segnalati con cartelli informativi e i sentieri sono allestiti con lo scenario della guerra per dare l'idea più reale possibile di ciò che era la vita in trincea. Viene mostrato come vennero costruite le trincee e come realizzarono le baracche per cucinare, far riposare i muli e sistemare le varie armi da guerra a loro disposizione. Per arrivare a questi sentieri

dovrai prendere la seggiovia al **Rifugio Ba dei Dones** e la visita ha una durata di circa mezza giornata.

Per salire verso le Cinque Torri oltre a poterla fare a piedi, puoi utilizzare la seggiovia quadriposto carenata e arrivato a destinazione sarai avvolto da un panorama meraviglioso.

Il Museo all'aperto delle Cinque Torri è qualcosa di veramente straordinario, dove natura e storia si incontrano per regalarti emozioni uniche.



MontagneTop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO